

da *Regolamento Gruppo Giudici Gare* – 28/6/2024

Art. 6 – Il Fiduciario Nazionale

- 6.9.4 emana le disposizioni operative per lo svolgimento delle Assemblee Elettive;
- 6.9.5 determina il numero dei componenti delle Commissioni Regionali sulla base del numero dei Giudici di ciascuna regione aventi diritto a voto, al termine della stagione precedente le elezioni, come segue:
 - Fino a 50 giudici: n. tre componenti
 - Da 51 a 150 giudici: n. cinque componenti
 - Da 151 e oltre: n. sette componenti;

Art. 7 – Le Assemblee Elettive

7.1 Le Assemblee Elettive vengono svolte unicamente a livello provinciale e sono convocate per eleggere:

- a) il Fiduciario Provinciale;
- b) i Componenti la Commissione Regionale.

7.2 Le Assemblee elettive sono indette dal Fiduciario Nazionale e celebrate entro 60 giorni dalla sua nomina. Si svolgono preferibilmente nelle città sedi dei Comitati Provinciali Fidal, in una sola giornata e con orario prefissato unico a livello regionale.

Le Assemblee elettive sono convocate dai Fiduciari Provinciali, in accordo con il Fiduciario Regionale, almeno 40 giorni prima della data stabilita per la loro effettuazione; sono valide in prima convocazione con la presenza almeno del 50% degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione deve indicare:

- Luogo di svolgimento;
- Data e ora di prima e seconda convocazione;
- L'ordine del giorno che comprenderà la relazione tecnico morale del Fiduciario Provinciale.

La comunicazione della convocazione viene assicurata con la pubblicazione dell'avviso in apposita sezione del sito internet FIDAL-GGG, oltre che con eventuali altre idonee forme di comunicazione (posta elettronica certificata, raccomandata a/r o altro mezzo equipollente avente valore legale ovvero idoneo a raggiungere lo scopo) ed è cura dei Giudici aventi diritto al voto di interessarsi per conoscere i dati necessari al fine di esercitare il proprio diritto di elettorato attivo e passivo.

La convocazione, inoltre, deve contenere le modalità di candidatura per le cariche di Fiduciario Provinciale e di Componente la Commissione Regionale.

Le candidature devono essere:

- a) Individuali per l'elezione del Fiduciario Provinciale;
- b) Sotto forma di lista per l'elezione della Commissione Regionale.



Ogni Giudice avente diritto al voto può presentare una sola candidatura.

La candidatura a Fiduciario Provinciale e le liste per la Commissione Regionale vanno depositate di persona o tramite un delegato presso la Segreteria del Comitato Regionale di appartenenza ovvero con qualsiasi mezzo che consenta prova della ricezione, entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente la data di effettuazione delle Assemblee. Nel caso il termine cada in un giorno festivo, la scadenza viene anticipata al giorno precedente non festivo.

Le candidature alla Commissione Regionale sono presentate esclusivamente sotto forma di lista, specificando:

- a) I nominativi dei Giudici che ne fanno parte, in numero non inferiore a quello dei componenti della Commissione Regionale e non superiore al doppio degli stessi.
- b) La lista sarà contraddistinta con una lettera dell'alfabeto attribuita dalla Commissione Elettorale Regionale, secondo l'ordine di presentazione della lista stessa (A, B, C, etc..).
- c) La lista dovrà essere sottoscritta, anche disgiuntamente, da ciascuno dei Candidati che ne fanno parte. Nel caso di firma disgiunta, la lista dovrà comunque essere presentata compilata integralmente da parte di ciascun candidato e la candidatura della lista si considera perfezionata solo in presenza di tutte le firme dei candidati indicati nella stessa e nel momento in cui perverrà l'ultima sottoscrizione.

Le candidature individuali e sotto forma di lista dovranno pervenire alla Segreteria del proprio Comitato Regionale di appartenenza, con qualsiasi mezzo che consenta prova della ricezione, inderogabilmente e a pena di inammissibilità, entro il termine di cui sopra.

Ogni Comitato Regionale deve convocare, entro e non oltre i tre giorni successivi la chiusura del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale Regionale (nominata dal Presidente del Comitato Regionale Fidal e composta da tre tesserati FIDAL non Giudici, di cui uno indicato come Presidente).

La Commissione Elettorale Regionale verifica la regolarità delle candidature e comunica al Fiduciario Nazionale l'elenco dei candidati entro e non oltre i 15 giorni precedenti la data di svolgimento delle Assemblee Elettive.

Il Fiduciario Nazionale pubblica sul sito web FIDAL SEZIONE G.G.G l'elenco di tutti i candidati entro e non oltre i 12 giorni precedenti la data di svolgimento delle Assemblee Elettive.

Eventuali ricorsi sulla candidatura devono pervenire alla Segreteria del Comitato Regionale entro il settimo giorno precedente la data delle Assemblee Elettive e vengono decisi e notificati entro 48h dalla presentazione, in primo grado dalla Commissione Elettorale Regionale ed in secondo grado dal Tribunale Federale con procedura d'urgenza in conformità con quanto disposto nel "*Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive CONI*" e, comunque, prima della data di svolgimento delle Assemblee Elettive. La notifica dei provvedimenti assunti dai suddetti organi sarà effettuata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC fornito in sede di presentazione dei ricorsi oppure a mezzo raccomandata.

Le schede di votazione, inerenti le tipologie da eleggere, sono predisposte e vidimate dalla Commissione Elettorale Regionale ed inviate in numero adeguato, unitamente ai verbali di verifica e di spoglio, al Presidente Provinciale che le consegnerà al Presidente della Commissione Elettorale Provinciale.

7.3 Ha diritto a voto e può candidarsi alla carica di Fiduciario Provinciale o di Componente della Commissione Regionale ogni Giudice Provinciale, Regionale, Nazionale, Internazionale in regola con il tesseramento, tesserato Giudice ininterrottamente nei due anni precedenti e che



abbia effettuato nell'anno antecedente quello di svolgimento dell'Assemblea un numero di presenze determinate come segue:

- n. 3 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 1 a 50
- n. 4 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 51 a 100
- n. 5 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 101 a 200
- n. 6 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 201 a 300
- n. 8 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 301 a 400
- n. 10 presenze per Regioni con manifestazioni svolte oltre 400

L'elenco dei Giudici aventi diritto a voto di ogni Gruppo provinciale è predisposto dal Fiduciario Regionale entro e non oltre i trenta giorni antecedenti lo svolgimento delle Assemblee Elettive.

L'Elenco viene comunicato al Fiduciario Nazionale, alla Commissione Elettorale Regionale e alla Commissione Elettorale Provinciale.

Il rinnovo del tesseramento effettuato dopo tale termine non dà diritto al voto.

Ogni Giudice ha diritto ad esprimere il proprio voto di persona. È ammessa la possibilità di conferire delega ad altro Giudice avente anch'esso diritto a voto. Ogni Giudice avente diritto a voto potrà accettare una sola delega, in tal caso il Giudice esprimerà, su due schede separate, il proprio voto e quello per conto del delegante.

La delega deve essere redatta per iscritto e contenere a pena di inammissibilità: le generalità e la copia del documento di identità del delegante, nonché le generalità del delegato. La delega potrà essere presentata direttamente al Presidente della Commissione Elettorale Provinciale o fatta pervenire in Segreteria almeno il giorno precedente la data dell'Assemblea Elettiva.

Qualora un Giudice abbia richiesto ed ottenuto il trasferimento ad altra Regione, questi potrà esercitare il proprio diritto di voto nella nuova Regione di appartenenza, a condizione che il trasferimento sia regolarizzato entro il termine di sessanta giorni prima della data di svolgimento delle Assemblee Elettive. In caso contrario, lo stesso eserciterà il proprio diritto di voto nella Regione ove era tesserato prima della richiesta di trasferimento.

È possibile esprimere il voto per la sola Commissione Regionale, in una Provincia diversa dalla propria (della stessa Regione) dove il Giudice dimora provvisoriamente per comprovati e reali motivi di salute, studio e lavoro. Il Giudice interessato deve presentare richiesta, entro il decimo giorno antecedente la data dell'Assemblea Elettiva, alla Commissione Elettorale Regionale che deciderà in merito, dandone comunicazione all'interessato ed alle Commissioni Elettorali delle due province coinvolte. In tal caso non potrà essere espresso alcun voto per l'elezione del Fiduciario Provinciale.

- 7.4 Nel caso in cui non si presenti alcun candidato alla carica di Fiduciario Provinciale, nei quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell'Assemblea Elettiva, il Fiduciario Regionale, sentito il Fiduciario Nazionale, provvederà a nominare il Delegato Provinciale GGG. Analogamente si procederà alla nomina del Delegato Provinciale per tutti quei Gruppi Provinciali che presentano un numero di Giudici aventi diritto a voto inferiore a sei.

Qualora il Fiduciario Provinciale eletto dichiarerà per iscritto, entro 5 giorni dall'elezione, la propria indisponibilità a ricoprire la carica si procederà come segue:

- a) sarà dichiarato eletto Fiduciario Provinciale il candidato primo dei non eletti (e così via), purché il subentrante abbia ottenuto almeno la metà più uno dei voti ricevuti dal Fiduciario Provinciale rinunciante.



- b) nel caso in cui non sia possibile procedere come previsto al punto a), il Fiduciario Regionale provvederà a nominare il Delegato Provinciale GGG, sentito il Fiduciario Nazionale.

Il Delegato Provinciale GGG rimane in carica per l'intero quadriennio olimpico salvo che venga richiesta l'indizione di una Assemblea Elettiva Straordinaria, con domanda scritta e sottoscritta, della metà più uno dei Giudici aventi diritto al voto della Provincia in questione.

7.5 Le votazioni nelle Assemblee sono effettuate sotto il controllo di una Commissione Elettorale Provinciale composta da tre tesserati Fidal maggiorenni, non Giudici, nominati dal Presidente del Comitato Provinciale Fidal o dal Delegato Provinciale Fidal che ne indicherà uno con la qualifica di Presidente.

Ogni Giudice avente diritto a voto riceverà le due schede e voterà:

- a) per l'elezione del Fiduciario Provinciale; può essere espressa una sola preferenza; preferenze in eccedenza determinano l'annullamento della scheda;
- b) per l'elezione dei Componenti della Commissione Regionale; si esprime il voto per la lista prescelta, quindi si può esprimere, all'interno della stessa lista, un numero massimo di:
 - 2 voti di preferenza se i componenti da eleggere sono 3;
 - 3 voti di preferenza se i componenti da eleggere sono 5;
 - 5 voti di preferenza se i componenti da eleggere sono 7.

Le Elezioni avvengono a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto e la Commissione Elettorale Provinciale provvede pubblicamente, al termine dell'Assemblea Elettiva, allo spoglio delle schede ed alla immediata comunicazione dei risultati alla Commissione Elettorale Regionale, tenendo presente che:

- a) Il voto espresso per uno o più candidati della stessa lista vale anche come espressione di voto per la lista a cui quel candidato appartiene.
- b) Il voto espresso per la sola lista, senza indicazione di preferenze per singoli candidati, vale a tutti gli effetti per la lista votata.
- c) Le preferenze espresse in eccedenza determinano l'annullamento della scheda.
- d) Non è possibile il voto disgiunto: la contemporanea espressione di voto per una lista e di preferenza per candidati diversi da quelli compresi nella lista stessa, determinano la nullità delle preferenze, restando valido il voto di lista, ove validamente ed univocamente espresso.

La Commissione Elettorale Regionale sulla base dei risultati comunicati determina innanzitutto la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, lista alla quale viene attribuito un numero di "seggi" corrispondenti al numero totale dei componenti da eleggere nella Commissione Regionale.

In caso di parità di voti tra due o più liste, la stessa verrà risolta a favore della lista che abbia avuto il candidato con maggiori preferenze. In caso di ulteriore parità, a favore della lista con la minore età media degli eletti all'interno della lista stessa.

Viene quindi effettuato il conteggio delle preferenze complessivamente ottenute dai singoli candidati e vengono dichiarati eletti componenti della Commissione Regionale, in base all'ordine delle preferenze ottenute, i soli candidati compresi nella lista che ha riportato più voti.

Nel solo caso in cui il numero dei candidati della lista vincente, che abbiano ottenuto preferenze, non siano sufficienti per raggiungere il numero utile dei componenti da eleggere



nella Commissione Regionale, questa è ugualmente costituita con un numero ridotto di componenti non inferiore al 50% del previsto. Qualora, successivamente, si constataste che è compromessa la funzionalità dell'Organo, si procederà a reintegrarlo con nuove elezioni come è previsto dall'art. 9.6.

In caso di parità di voti, sarà eletto il Giudice che vanta una maggiore anzianità di tesseramento o, in subordine, il maggior numero di presenze al termine dell'anno precedente.

La Commissione Elettorale Provinciale dovrà, altresì, trasmettere in busta chiusa e sigillata le schede e, con allegato a parte e visibile, il relativo verbale contenente l'elenco nominativo dei votanti ed i risultati dello spoglio alla Commissione Elettorale Regionale entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea.

7.6 Ciascuna lista non risultata eletta alla Commissione Regionale, qualora abbia riportato un numero di voti non inferiore al 30% della lista eletta, ha diritto ad un proprio rappresentante all'interno del Consiglio Regionale.

Tale rappresentante è individuato nel candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze all'interno della lista stessa. Nel caso in cui nessun candidato abbia riportato preferenza, la lista perderà il diritto a tale rappresentante. In caso di parità, sarà preferito il candidato con la maggior anzianità di tesseramento.

7.7 La Commissione Elettorale Regionale comunica entro le 48 ore al Fiduciario Nazionale i risultati delle votazioni delle Assemblee Elettive riguardanti i Fiduciari Provinciali e la Commissione Regionale.

Il Fiduciario Nazionale proclama gli eletti mediante pubblicazione sul sito WEB FIDAL Sezione GGG.

7.8 Eventuali ricorsi, da presentarsi in forma scritta, sulla validità delle operazioni di voto devono essere messi a verbale dalla Commissione Elettorale Provinciale e comunicati alla Commissione Elettorale Regionale che decide in merito in primo grado e ne dà immediata comunicazione al Fiduciario Nazionale ed al ricorrente. L'interessato potrà ricorrere in secondo grado con atto scritto, entro e non oltre 48 ore dal ricevimento della comunicazione, a pena di inammissibilità, al Tribunale Federale.

Art. 9 – La Commissione Regionale

9.1 La Commissione Regionale è composta da un numero dispari di membri fissato dal Fiduciario Nazionale sulla base di quanto previsto all'art. 6.9.5. Il Fiduciario Regionale è compreso nel numero dei componenti della Commissione Regionale. La Commissione Regionale opera in base alle direttive impartite dal Fiduciario Nazionale del G.G.G..

9.2 Possono essere eletti alla carica di componente della Commissione Regionale G.G.G. tutti i Giudici della regione aventi diritto a voto, con un limite massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 10 – Il Fiduciario Regionale

10.1 Il Fiduciario Regionale è il responsabile del G.G.G. in regione ed attua, sul territorio, le direttive e le indicazioni programmatiche approvate dal Consiglio Regionale del G.G.G..

10.2 Il Fiduciario Regionale ed il Vice Fiduciario Regionale sono nominati dal Fiduciario Nazionale, scelti tra i componenti eletti della Commissione Regionale e restano in carica fino al



termine del quadriennio olimpico. Il Fiduciario Regionale ed il Vice Fiduciario Regionale possono essere rinominati nella carica con un limite massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 19 – I Giudici

19.1 Per l'accesso a qualsiasi carica od organismo interno al G.G.G., sono necessari i medesimi requisiti previsti dall'articolo 36 dello Statuto Federale:

- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- non aver riportato, nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non avere come fonte primaria di reddito o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione;
- non essere in controversia giudiziaria contro il CONI, la FIDAL, le Federazioni, le Discipline Associate e contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso o aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;
- i Giudici Ausiliari devono almeno aver completato il triennio della Scuola Secondaria di I° (terza media), mentre i Giudici Provinciali, Regionali, Nazionali ed Internazionali devono aver conseguito il diploma di Scuola Media Superiore.

Per i Giudici che ricoprono cariche in seno al G.G.G., la mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato di uno solo dei requisiti di cui al presente comma, comportano l'immediata decadenza dalla carica.

Inoltre, all'atto del primo tesseramento, i Giudici devono essere cittadini italiani o, se stranieri (incluso i comunitari), avere la residenza in Italia. Tale requisito deve essere conservato per tutta la durata della carriera.

Art. 33 – Entrata in vigore

33.1 Il limite di tre mandati di cui agli artt. 6.3, 9.2 e 10.2 del presente Regolamento decorre a partire dal quadriennio 2013-16.

